

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario  
n. 42 del 23/02/2006

# SOMMARIO

## CAPO I - NORME GENERALI

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Gestione del servizio
- art. 3 - Funzionario responsabile
- art. 4 - Oggetto della tassa
- art. 5 - Soggetti passivi

## CAPO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 6 – Occupazione permanenti e temporanee
- art. 7 - Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo
- art. 8 - Occupazioni con ponti, steccati, pali, etc.
- art. 9 - Occupazione con tende e tendoni
- art. 10 - Esposizione merce
- art. 11 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- art. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- art. 13 - Spettacoli viaggianti
- art. 14 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- art. 15 - Distribuzione di carburante e di tabacchi
- art. 16 – Accessi carrabili

## CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- art. 17 - Disciplina per il rilascio della concessione e autorizzazione
- art. 18 - Domanda di rilascio della concessione - autorizzazione
- art. 19 - Concessioni e/o autorizzazioni
- art. 20 - Autorizzazioni di altri uffici comunali
- art. 21 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- art. 22 - Revoca delle concessioni
- art. 23 - Decadenza delle concessioni
- art. 24 - Sospensione delle concessioni
- art. 25 - Obblighi del concessionario
- art. 26 - Norme per l'esecuzione dei lavori
- art. 27 - Limiti delle occupazioni
- art. 28 - Occupazione d'urgenza
- art. 29 - Occupazioni abusive
- art. 30- Costruzione gallerie sotterranee
- art. 31- Deposito cauzionale

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- art. 32 - Classificazione del Comune
- art. 33 - Suddivisione del territorio comunale
- art. 34 - Commisurazione della tassa
- art. 35 - Tariffe
- art. 36 - Versamento della tassa
- art. 37 - Canone di concessione
- art. 38 - Riduzione della tassa permanente
- art. 39 - Riduzione della tassa temporanea
- art. 40 - Esenzioni
- art. 41 - Esclusione della tassa

#### **CAPO V - ACCERTAMENTI, CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 42 – Accertamenti, Rimborsi, Riscossione coattiva e sanzioni
- art. 43 - Contenzioso
- art. 44 - Rinvio ad altre disposizioni
- art. 45 - Pubblicità del Regolamento
- art. 46 - Entrata in vigore

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le concessioni di occupazione sono, inoltre, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti di polizia locale e di edilizia e nelle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione. Per l'occupazione di spazi ed aree nell'ambito di mercati si applicheranno altresì le disposizioni di legge e regolamenti speciali.

### **ART. 2**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può determinare la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93, affidandola:

a) ad apposita azienda speciale costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

b) in concessione a ditta o soggetti iscritti all'Albo Nazionale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

### **ART. 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507, sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione della tassa e ne dispone i rimborsi dovuti ai sensi di legge e regolamenti.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**ART. 4**  
**OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggetti alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1), con esclusioni di balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.
6. Le occupazioni soggette a tassa non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendone l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici o stabilimenti pubblici o privati.

**ART. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**CAPO II**  
**OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 6**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprasuolo o il sottosuolo ed essere permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e comportino, o meno, l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. E' commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

2. La tassa temporanea si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa in vigore e secondo le fattispecie impositive e le riduzioni previste dall'art 40 del presente regolamento.

#### **ART. 7**

#### **OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO**

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla rete stessa, la tassa è determinata in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

- strade comunali da €. 129,11 a €. 258,23 per Km. lineare o frazione.

#### **ART. 8**

#### **OCCUPAZIONI CON PONTI, STECCATI, PALI**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 40.

#### **ART. 9**

#### **OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

**ART. 10**  
**ESPOSIZIONE DI MERCE**

1. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

**ART. 11**  
**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

1. La concessione e la disciplina dei posteggi nei mercati all'aperto e nei mercati coperti, sono regolate dai rispettivi regolamenti speciali.

2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dal settore comunale "Polizia Amministrativa" ed effettuate dal "Comando Polizia Municipale", a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Per le occupazioni di cui al comma 2), la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione da effettuarsi con versamento diretto ai sensi dell'art. 41 comma 4), equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico .

4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

5. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

**ART. 12**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

**ART. 13**  
**SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione nonché agli usi e consuetudini in materia.

**ART. 14**  
**MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle

quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

**ART. 15**  
**DISTRIBUTORE DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 507/93.

**ART.16**  
**ACCESSI CARRABILI**

1. L'occupazione permanente con accessi carrabili è esonerata dal pagamento del tributo ma comunque deve essere autorizzata in base alla normativa vigente in materia edilizia e di codice della strada.

2. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 1, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

**ART. 17**  
**DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE DI  
OCCUPAZIONE**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti nel presente Regolamento.

**ART. 18**  
**DOMANDA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. Coloro che sono esonerati dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree devono presentare comunicazione, in carta libera, al Comune, il quale ne rilascia autorizzazione.

3. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.

4. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. L'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

8. Quando lo stesso è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

9. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

10. In ogni caso per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

**ART. 19**  
**CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI**

1. Il Funzionario responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. La concessione / autorizzazione dovrà prevedere di :
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la data stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare danni o intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
3. L'atto di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti Comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

4. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Municipale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. Il Funzionario Responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro i tempi previsti nel regolamento comunale adottato in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

6. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione e/o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

7. Copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione è trasmessa, a cura dell'ufficio che ne dispone il rilascio, al funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs 507/93 o, se ricorre il caso, al concessionario del servizio.

8. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

9. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a un'ora e con riferimento a determinate località, si potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

10. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia o la vigilanza municipale, per la relativa competenza, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

## **ART. 20**

### **AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **ART. 21**

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/ o autorizzazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista nei precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree e del canone di concessione, se dovuto.

## **ART. 22 REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione stessa.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

4. La revoca è disposta dal funzionario con apposito provvedimento.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato nei modi e termini previsti dalla vigente legislazione.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

## **ART. 23 DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza nei seguenti casi:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) per mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di

occupazioni permanenti, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

c) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo.

#### **ART. 24 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 22.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

#### **ART. 25 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimane inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

5. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata tempestivamente al Comune, qualora fosse dovuta a causa di forza maggiore, dà luogo alla restituzione della tassa versata e dell'eventuale canone di concessione applicato.

6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

7. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

8. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **ART. 26**

### **NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici o privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

**ART. 27**  
**LIMITI DELLE OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni delle sede stradale sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1).
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale individuate ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.
5. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.
6. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

**ART. 28**  
**OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento amministrativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui al presente regolamento. Per quanto concerne la misura da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

**ART. 29**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passabili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione e/o autorizzazione, non sana l'irregolarità dell'occupazione medesima.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi o aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine necessario, a seconda dell'esigenza di ogni singolo intervento, per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**ART. 30**  
**COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

1. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 507/93, il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa impone un contributo una - tantum di una quota fino al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

**ART. 31**  
**DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Funzionario potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. In caso di garanzia prestata a mezzo di polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, la durata della garanzia prestata dovrà essere estesa a tutto il periodo relativo alla concessione e/o autorizzazione della occupazione.
3. Lo svincolo del deposito sarà comunque subordinato al nullaosta dell'ufficio che ha disposto il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

## ***CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA***

### **Art. 32**

#### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della "tassa per l'occupazione di spazi ed aree" questo Comune, a norma dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, appartiene alla classe IV.

### **Art. 33**

#### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 33 sono classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, come da apposito elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune.

### **ART. 34**

#### **COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Ai fini della commisurazione della tassa, si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto dell'occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere calcolate in ragione del 10%.

### **ART. 35**

#### **TARIFFE**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, o comunque entro il termine stabilito dalla legge per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

2. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo;

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

4. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **ART. 36 VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune;

2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, ma mediante versamento diretto ad un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari vidimati e numerati prima dell'uso.

5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione.

6. La tassa per l'occupazione temporanea di importo inferiore alle € 12,00, non è dovuta. Il contribuente, comunque, deve dare comunicazione, in carta libera, al Comune il quale ne rilascia autorizzazione.

### **ART. 37 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Municipale.

3. Il canone di cui al comma 1) è corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa.

**ART. 38**  
**RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa per occupazioni permanenti:

- a) per le superfici occupate con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30%;

**ART. 39**  
**RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni delle tariffe per occupazioni temporanea in relazione alle seguenti fattispecie:

**A) Attività commerciali esercitate in mercati settimanali:**

- fino a 12 ore: riduzione del 50%;
- oltre le 12 ore: tariffa intera;

**B) Attività edilizia:**

- fino a 12 ore: riduzione del 50%;
- oltre le 12 ore: tariffa intera;

**C) Altre fattispecie:**

- fino a 12 ore: riduzione del 50%;
- oltre le 12 ore: tariffa intera.

2. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore o pari a 14 giorni, si applica la tariffa intera. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni si applica la riduzione del 40%.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% e la riscossione è disposta mediante convenzione.

4. In ogni caso le misure di tariffa, indipendentemente da ogni riduzione applicata, non possono essere inferiori a € 0,08 riferiti al metro quadrato per ogni giorno di occupazione, secondo quanto disposto dall'art.45 comma 2 lettera c) del dlgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

6. Le tariffe sono ridotte del 50 % per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

7. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 1000 mq..

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%.

9. Le tariffe per le occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50%.

#### **ART. 40 ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) i passi carrabili.

i) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

- a) commercio ambulante itinerante, per soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
  - c) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora;
  - d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente muovibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o altri mezzi operativi, di durata non superiore alle 8 (otto) ore.
3. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

**ART. 41  
ESCLUSIONE DELLA TASSA**

- 1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

***CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI***

**ART. 42  
ACCERTAMENTI, RIMBORSI RISCOSSIONE COATTIVA  
SANZIONI**

- 1. L'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva della tassa è disciplinata dall'art. 51 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, e successive modificazioni.
- 2. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, e successive modificazioni.

**ART. 43  
CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, a norma del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: “Disposizioni sul processo tributario” con successive modificazioni ed integrazioni;

**Art. 44**  
**RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed il D.Lgs. n. 566 del 28/12/1993, nonché le speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 45**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 46**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2006